

## **NUOVE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA (SAFETY DATA SHEET): COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2023**

Le **schede di dati di sicurezza**, o **SDS (Safety Data Sheet)** sono il documento tecnico indispensabile per le sostanze chimiche in Europa. Secondo quanto previsto dal regolamento REACH, accompagnano ciascun prodotto lungo tutta la catena di approvvigionamento. Contengono, inoltre, le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e di pericolo per l'uomo e l'ambiente necessari per un utilizzo corretto e sicuro.

Lo scorso 18 giugno 2020, con la pubblicazione del regolamento della Commissione Ue n. 878/2020, è stato modificato l'allegato II al REACH. Questo nuovo provvedimento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021. **Le SDS non conformi a questo nuovo regolamento possono continuare, in deroga, ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.**

Pertanto,

**DAL 1° GENNAIO 2023 LE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA DI OGNI PRODOTTO DISPONIBILE SUL MERCATO DEVONO ESSERE CONFORMI AL REGOLAMENTO Ue n. 878/2020, IL CHE SIGNIFICA CHE OGNI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA DEVE ESSERE RIVISTA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.**

L'aggiornamento delle nuove SDS si è reso necessario per diverse ragioni, tra cui:

- sono state introdotte prescrizioni specifiche per le **nanoforme delle sostanze** (regolamento Ue n. 2018/1881);
- l'allegato VIII al Clp ha introdotto l'**identificatore unico di formula (Ufi)**, che ha reso necessaria la coerenza con quanto prescritto nelle SDS;
- sono state individuate una serie di prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele aventi **proprietà di interferenza con il sistema endocrino.**

## GLI OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE

Gli utilizzatori a valle dei prodotti chimici (leggi: I datori di Lavoro delle imprese che utilizzano i prodotti chimici) hanno i seguenti obblighi:

- 1) verificare di essere in possesso di SDS aggiornate ENTRO IL 1° GENNAIO 2023;**
- 2) verificare se l'uso che si intende fare della sostanza o del preparato utilizzato rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa e/o gli scenari di esposizione previsti.**

La mancata fornitura della Scheda di sicurezza è punita con **sanzioni** da 10.000 a 60.000 euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell'utilizzatore di sostanze chimiche (Se l'utilizzatore a valle di una sostanza usa la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal fabbricante e preferisce mantenere riservato tale uso, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo caso la soglia quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno). Inoltre, **sono previsti da 15.000 a 90.000 euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.**

## LE NOVITÀ DELLE NUOVE SDS

Nelle nuove SDS sono previste diverse modifiche rispetto al modello precedente. Queste riguardano i seguenti ambiti:

- composizione/informazioni sugli ingredienti;
- proprietà fisiche e chimiche;
- informazioni tossicologiche;
- proprietà ecologiche.

Per quanto riguarda l'ambito "Composizione/informazioni sugli ingredienti" modificata nelle nuove SDS, viene fatta una distinzione tra le sostanze e le miscele. Tra le altre cose concernenti le sostanze, devono essere indicati, se disponibili, il limite di concentrazione specifico e il "fattore M" (fattore moltiplicatore).

Se la sostanza in questione è registrata e riguarda una nanoforma, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che la specificano. Infine, se la sostanza non è registrata, ma la SDS

interessa nanoforme le cui caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre indicare tali caratteristiche.

### **Proprietà fisiche e chimiche (Sezione 9 della SDS)**

Questa sezione delle nuove SDS descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela in conformità con quelle fornite nella registrazione o nella relazione sulla sicurezza chimica nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.

Le principali proprietà che si ritrovano indicate su ciascuna SDS sono:

- stato fisico;
- colore;
- odore;
- punto di fusione/di congelamento;
- punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione;
- infiammabilità;
- limite inferiore e superiore di esplosività;
- punto di infiammabilità;
- temperatura di autoaccensione;
- temperatura di decomposizione;
- PH.

Oltre alle informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali, il punto 9.2 (Altre informazioni) delle nuove SDS è stato notevolmente ampliato perché ora contiene altri parametri fisici e chimici che riguardano **l'uso sicuro della sostanza** o della miscela chimica, quali:

- le informazioni relative alle classi di pericoli fisici (esplosivi, gas sotto pressione, liquidi infiammabili, etc.);
- le informazioni relative ad altre caratteristiche di sicurezza (sensibilità meccanica, conduttività, corrosività, etc.).
- altri parametri fisici e chimici se la loro indicazione è pertinente per l'uso sicuro della sostanza o miscela.



### **Informazioni tossicologiche (Sezione 11 della SDS)**

Questa è una sezione che si rivolge principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e contiene una breve, ma completa e comprensibile, descrizione dei vari effetti tossicologici (sulla salute).

Nelle nuove SDS per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 11.2, quando disponibili, sono fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati da tali proprietà.

### **Informazioni ecologiche (Sezione 12 delle SDS)**

Per quanto riguarda le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, se disponibili, sono fornite informazioni sugli effetti avversi sull'ambiente causati da suddette proprietà. (Gli interferenti endocrini sono sostanze in grado di alterare il sistema endocrino, influenzando negativamente diverse funzioni vitali quali lo sviluppo, la crescita, la riproduzione e il comportamento sia nell'uomo che nelle specie animali).

Inoltre in questa sezione è indicato anche il **potenziale di riscaldamento globale**.